



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 32921/2004

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Sessione Ordinaria di prima convocazione

L'anno **Duemilaquattro** addì **27** del mese di **APRILE** alle ore **15,30** in Forlì nella Sala Consiliare della Residenza Provinciale, convocato nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio Provinciale di Forlì - Cesena si è ivi riunito in sessione ordinaria di prima convocazione.

Sono presenti all'appello nominativo, in numero di **23 (ventitré)** sui 31 assegnati e 31 in carica, i Consiglieri Sigg.ri:

Presidente della Giunta:

1	GALLINA	Piero							
2	BARTOLINI	Luca	12	MALPEZZI	Paolo	22	POETA	Pier Giorgio	
3	BENELLI	Gilberto	13	MANUZZI	Orazio	23	RIGUZZI	Roberto	
4	BERTANI	Amedeo	14	MIGNOGNA	Lorella	24	ROCCALBEGNI	Valerio	
A 5	BIGUZZI	Mara	15	MOLINELLI	Marco	25	RUSSO	Gabriele	
A 6	BULBI	Massimo	A 16	NERVEGNA	Antonio	A 26	RUSSO	Guglielmo	
A 7	COMPOSTELLA	Franca	17	NINI GOZI	Pier Franco	27	RUSTIGNOLI	Claudio	
8	DALL'AMORE	Vittorio	A 18	OTTAVIANI	Gianni	28	SASELLI	Primo	
9	DE LEONARDIS	Michele	19	PANZAVOLTA	Nivardo	29	VALBONESI	Oliviero Widmer	
A 10	FONTANA ELLIOTT	Giovanni	20	PAOLUCCI	Stefano	30	VERSARI	Ubaldo	
11	GIOVE	Marianna	A 21	PISTOCCHI	Massimo	31	ZABBERONI	Silverio	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio **MOLINELLI MARCO**, il quale constatato che il Consiglio si trova in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita, quindi, il Consiglio a volere deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: **ZABBERONI - MANUZZI - BENELLI**

Assiste il Vice Segretario Generale **DR. MASSIMO MARTINELLI**

La seduta è pubblica.

OGGETTO N. 74

PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE EMITTENZA RADIO TELEVISIVA - ADOZIONE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva il _____
Ai sensi dell'articolo 134, 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della delibera è stata affissa all'Albo Pretorio di questo ufficio Provinciale il 07 MAG. 2004 fino al 22 MAG. 2004.
Ai sensi dell'articolo 124, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il PRESIDENTE richiama la seguente relazione precedentemente inviata, unitamente alla lettera di convocazione, a tutti i Sigg. Consiglieri:

““““

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1595 del 31.07.2001 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approfondimenti paesistici) della Provincia di Forlì-Cesena;
- è stata indetta, a partire del giorno 19.02.2004, data della prima seduta di presentazione, la Conferenza di Pianificazione per la formazione e la concertazione del piano territoriale di coordinamento provinciale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 27 LR 20/00;

Atteso che la legge regionale 30/2000 “*Norme per la tutela della salute e della salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico*” al Capo IV “*Impianti fissi per l’emittenza radiotelevisiva*” – affida alle Province il ruolo di pianificazione dei siti per l’emittenza radiotelevisiva, individuando altresì nei Comuni i soggetti istituzionali competenti per l’acquisizione, la messa a disposizione delle aree segnalate nel piano, nonché delle relative autorizzazioni;

Atteso che la redazione del Piano avviene secondo i criteri di localizzazione ed i divieti che la LR 30/00 introduce all’art. 4, e che la Regione ha ulteriormente specificato con successive Direttive Applicative adottate con atti di Giunta Regionale n. 197 del 20.02.2001 e n. 2001/1449 del 17.07.2001.

Atteso che la pianificazione provinciale, nell’individuazione dei luoghi idonei per l’emittenza radio e televisiva persegue le finalità:

- a) di garantire la fruizione del servizio radiotelevisivo da parte dei cittadini, valorizzandone al contempo la funzione di pubblica utilità;
- b) di tutelare la popolazione e l’ambiente dai rischi indotti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, garantendo il rispetto dei valori limite fissati nella normativa statale, in via prioritaria in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate, ospedali, ed in generale di qualsiasi edificio adibito a permanenza di persone non inferiore alle quattro ore giornaliere;

Atteso altresì che la legge regionale 30/00 citata stabilisce che il piano per l’emittenza sia approvato secondo le procedure fissate all’art. 27 della legge quadro urbanistica regionale (LR 20/00) ovvero, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma della LR 30/00, che questo possa “*essere contenuto nel PTCP*”;

Ritenuto che, per le finalità sovraesposte, e per gli specifici contenuti tecnologici della materia trattata, detto piano debba seguire un iter autonomo rispetto al piano territoriale generale, configurandosi quale *piano di settore* dello stesso;

Dato atto che il piano dell’emittenza - sotto forma di *Quadro Conoscitivo, Documento Preliminare e Valsat*, come richiesto dalla LR 20/00, unitamente alla cartografia ricognitiva a scala territoriale - è stato presentato al Comitato Tecnico Provinciale - istituito ai sensi dell’Art. 20 LR 30/00 – ed illustrato alla I e IV Commissione Consiliare in due sedute, tenutesi in data:

- 15 settembre 2003;
- 28 novembre 2003;

Dato atto che la Provincia di Forlì-Cesena – in ottemperanza alla procedura di approvazione prevista dal combinato disposto degli artt. 14 et 27 della legge quadro urbanistica regionale (LR 20/00) - ha provveduto ad indire apposita Conferenza di Pianificazione, per l'esame del piano e la contestuale convalida del Quadro Conoscitivo;

Dato altresì atto che la Conferenza, cui hanno partecipato gli enti territoriali istituzionali - si è tenuta presso la sede provinciale nelle seguenti sedute:

I seduta 18 settembre 2003;

II seduta 9 ottobre 2003;

III seduta 10 novembre 2003 (mattina);

IV seduta 10 novembre 2003 (pomeriggio);

V seduta (conclusiva) 4 dicembre 2003

e che alla IV seduta sono state invitate le associazioni economiche e sociali operanti sul territorio provinciale e le associazioni di settore (segnalate dagli enti istituzionali in seno alla Conferenza), onde realizzare la concertazione di cui all'art. 14, comma 4 LR 20;

Atteso che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, LR 20/00, la pubblicità degli esiti della concertazione istituzionale e di quella avvenuta con le associazioni economiche e sociali è stata assicurata mediante la trasmissione – agli enti istituzionali - delle trascrizioni verbali degli interventi formulati in Conferenza, unitamente al quadro di sintesi di tutti gli apporti pervenuti, sia verbali (registrati nell'ambito delle sedute della Conferenza), che in forma scritta;

Preso atto che tutti i documenti pervenuti in forma scritta da enti istituzionali ed associazioni, i verbali di ogni seduta e le fonoregistrazioni della III, IV e V seduta sono conservati agli atti di questa Provincia, presso il Servizio Pianificazione Territoriale, in quanto atti della Conferenza, nonché documenti costitutivi del procedimento di formazione del piano.

Visti:

- la Legge Regionale 31.10.2000 n. 30 “*Norme per la tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 “*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*” e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 “*Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana*”;
- la Legge 22.02.2001 n. 36 “*Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici*”;
- Il DPCM 8 luglio 2003 “*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*” (GU 199 del 28.08);
- l'Art. 48 della LR 14 aprile 2004, n. 7 “*Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali*” (BUR 14.04.2004);

Visti altresì:

- la Legge 06.08.1990, n. 223 *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;
- la Legge 31 luglio 1997, n. 249 *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;
- la Legge 122/98 *“Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”*.
- La Delibera Consiliare RER n. 936 del 08.07.1998 *“ Piano delle postazioni televisive: parere della Regione Emilia-Romagna”*;
- la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni n. 68 del 30.10.1998, *“Approvazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione televisiva”* (analogica);
- la Delibera Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 105/99: *“Integrazione Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”*;
- il DL 18 novembre 1999 n. 433, convertito nella Legge 5/2000;
- la Delibera Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 95/00: *“Modifica e integrazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”*;
- il Decreto Legge 23.01.01, n. 5, coordinato con la Legge di conversione n. 20.03.01 n. 66, recante *“Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”*;
- la Delibera Consiliare Regione Emilia Romagna n. 173 del 04.04.2001 *“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione – LR 24 marzo 2000 n. 20”*;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1449 del 17.07.2001: *“Modifiche per l’inserimento di alcuni elementi di semplificazione alla deliberazione 20 febbraio 2001, n. 197 (direttiva per l’applicazione della LR 31.10.2000 n. 30)”*;
- il Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198 *“Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443”*.

Atteso che ai sensi dell’art. 8, comma 4 della LR 20/00, nell’atto di avvio del procedimento di approvazione del piano deve essere individuato il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 della Legge 241/90, il quale cura tutte le attività relative alla pubblicità, all’accesso degli atti e documenti, ed alla partecipazione al procedimento di approvazione;

Ritenuto di designare il Dirigente del Servizio Pianificazione Urb. Roberto Gabrielli, quale Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 della Legge 241/90, al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alla pianificazione, sancita dall’art. 8 della citata LR 20/00;

Ritenuto altresì che:

- tale nomina debba intendersi valida per tutta la durata del procedimento di approvazione del Piano Provinciale per l’Emissione radiotelevisiva;
- l’eventuale variazione di nominativo del Responsabile del Procedimento sarà oggetto di successivo atto, a rettifica del precedente;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

DELIBERA

1. Di adottare il Piano Provinciale di localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva – PPLER – ai sensi dell'art. 27, comma 4 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;
2. Di trasmettere – ai sensi dell'art. 27, comma 4 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. - copia del piano adottato alla Giunta Regionale, alle Province contermini, ai Comuni, alle Comunità Montane, ed agli enti di gestione delle aree naturali protette;
3. Di trasmettere - per la pubblicazione ai sensi di legge - al B.U.R.E.R. l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva, indicando altresì gli enti presso i quali il piano è depositato ed i termini entro i quali chiunque può prenderne visione;
4. Di pubblicare detto avviso di avvenuta adozione del Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva (PPLER) su un quotidiano locale a diffusione ai sensi dell'art. 27, comma 5 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;
5. Di depositare - ai sensi dell'art. 27, comma 5 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i - il piano per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURER dell'avviso di adozione, presso le sedi di:
 - Consiglio Provinciale, designando a tal fine il Servizio Pianificazione Territoriale;
 - Regione;
 - Province contermini di Rimini e Ravenna;
 - Comuni della Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Ente parco naturale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
6. Di dare atto che entro la scadenza del periodo di deposito i seguenti soggetti:
 - enti e organismi pubblici;
 - associazioni economiche e sociali e associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi;
 - singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti;possono formulare osservazioni e proposte;
7. Di dare atto che sono acquisiti agli atti gli elaborati costitutivi del piano sottoelencati:
 - a) *Norme Tecniche di Attuazione e relativi appendici A, B, C;*
 - b) *Tav. 1 – Carta di sintesi dei vincoli edilizio-urbanistici e territoriali discendenti dalla LR 30/00 – scala 1: 80.000*
 - c) *Tav. 2 – Carta di sintesi dei divieti contenuti nel PTCP - scala 1:80.000;*

- d) *Tav. 3 – Carta delle prescrizioni paesaggistico-ambientali e dei siti idonei per l'emittenza radiotelevisiva - scala 1:25.000.*
- e) *Relazione Illustrativa, Quadro Conoscitivo e Valsat;*
- f) *Catasto degli impianti su supporto informatico.*
8. Di designare il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Programmazione Urb. Roberto Gabrielli, quale Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 della Legge 241/90, al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alla pianificazione, sancita dall'art. 8 della citata LR 20/00;
9. Di ritenere tale nomina valida per tutta la durata del procedimento di approvazione del Piano Provinciale per l'Emittenza radiotelevisiva; l'eventuale variazione di nominativo del Responsabile del Procedimento sarà oggetto di successivo atto, che s'intende rettificare il precedente.
10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
11. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Intervengono nel seguente ordine i sottotrascritti Consiglieri i cui interventi sono riportati nel presente atto come da registrazione effettuata in seduta:

ASS. BRANDOLINI, ZABBERONI, RIGUZZI MANUZZI, VALBONESI, BRANDOLINI, RIGUZZI, POETA E MANUZZI.

- OMISSIS -

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il PRESIDENTE pone in votazione il soprascripto partito di deliberazione che viene approvato con n.16 voti favorevoli e con n.3 voti contrari (Dall'Amore, Mignogna e Zabberoni) su Consiglieri presenti e votanti n.19 (essendo usciti Sasselli, Roccalbegni, De Leonardis e Bartolini).

Successivamente il PRESIDENTE sottopone alla votazione del Consiglio l'immediata eseguibilità del presente provvedimento che viene approvata con n.16 voti favorevoli, con n.2 voti contrari (Dall'Amore e Zabberoni) e con l'astensione di n.1 Consigliere (Mignogna) su Consiglieri presenti n.19 (essendo usciti Sasselli, Roccalbegni, De Leonardis e Bartolini). e votanti n.18.
